

Allegato "B" all'atto n. 827/642

STATUTO

Art. 1) E' costituita, conformemente al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, detto anche "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), una Associazione con denominazione:

"Associazione Sviluppo e Promozione - Ente del Terzo Settore"
ovvero, in forma abbreviata, **"ASP - ETS"**.

Le finalità dell'Associazione si concentrano principalmente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, coinvolgendo comunque risorse umane di questa Regione anche quando l'intervento è focalizzato altrove.

1.2 - L'Associazione potrà utilizzare l'indicazione "Ente del Terzo Settore" ed "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.3 - L'adozione del presente statuto, adeguato alle norme di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 in materia di Enti del Terzo Settore, è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017. Lo Statuto attuale dell'Associazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997) rimarrà pertanto in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 Maggio 2019, all'Associazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997. Pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al D.Lgs. n. 117 del 2017 è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Art. 2) L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si articola in Progetti che si prefiggono le seguenti finalità:

- favorire il reinserimento nella vita sociale e nella comune convivenza di chi, involontariamente o volontariamente, ne è stato escluso (come: disabili, tossicodipendenti, anziani, dimessi dal carcere, malati terminali, extracomunitari, senza fissa dimora, malati mentali, minori a rischio);
- facilitare il processo evolutivo-educativo della persona avvalendosi di alcune strutture: luoghi di ritrovo, laboratori protetti, colonie, campeggi, comunità terapeutiche;
- istituire piccole comunità famiglia o promuovere gruppi spontanei per l'accoglienza di coloro che versano in gravi difficoltà esistenziali;
- favorire la promozione di iniziative di lavoro ed occupazionali nell'ambito di eventuali cooperative sociali di solidarietà e cooperative sociali di produzione e lavoro;
- organizzare incontri a carattere culturale, formativo e ricreativo, anche creando le opportune strutture;
- promuovere iniziative a favore di popoli in via di sviluppo o in particolari difficoltà.

Pertanto l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere: a), c) d), i), l), n), o), p), q), r) s), u), v), x) dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo può inoltre decidere che siano esercitate altre attività in

via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Se un Progetto volesse costituirsi in autonoma Associazione, la decisione in merito deve essere prima accettata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo e poi approvata dall'Assemblea degli associati con i medesimi parametri previsti per la delibera di modifiche statutarie.

La nuova Associazione non dovrà riportare la dicitura "ASP" nel nome e sarà indipendente da "Associazione Sviluppo e Promozione - Ente del Terzo Settore".

Art. 3) L'Associazione ha la sua sede legale ed amministrativa nel Comune di Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 4) Il termine associati indica le persone fisiche, giuridiche, enti, associazioni, che si impegnino all'atto della iscrizione, ad operare per il raggiungimento delle finalità enunciate all'art. 2.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione ed eventualmente dell'organo di controllo e di altri organi sociali) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 5) Ogni prestazione degli associati, nell'ambito della Associazione, è volontaria e gratuita.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Art. 6) L'iscrizione è a tempo indeterminato, salvo dichiarazione di recesso ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile; tuttavia la qualifica di associato viene meno o per decesso o su deliberazione motivata di esclusione dell'Organo Amministrativo per comportamento contrario ai fini della Associazione o grave inadempimento rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato (come, a titolo meramente esemplificativo, il mancato versamento della quota associativa annua per due anni consecutivi); contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- i Rappresentanti di Progetto;
- l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge o quando sia ritenuto opportuno dall'Assemblea degli associati.

ASSEMBLEA

Art. 8) L'Assemblea generale degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere, a mezzo di invito trasmesso per iscritto a ciascun associato almeno sette giorni prima del giorno stabilito per l'Assemblea stessa.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Art. 9) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Art. 10) Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Gli associati possono intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il voto si esercita in modo palese. Gli invitati non associati hanno solo diritto alla parola.

Art. 11) L'Assemblea è valida in prima convocazione se vi è l'intervento di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione con qualsiasi numero.

Art. 12) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, assente questo, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di questo, dal più anziano dei membri eletti del Direttivo, presenti.

Art. 13) Ogni associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, mediante votazione palese.

Per deliberare modifiche statutarie ovvero la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione occorrerà la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14) L'Assemblea generale della Associazione:

- approva i bilanci consuntivi della Segreteria generale, dei singoli Progetti e quello generale dell'Associazione, corredati delle corrispondenti relazioni;
- approva la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 (tredici) del Codice;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quando richiesti, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- determina l'entità della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari;
- esamina le proposte degli associati e del Consiglio, deliberando eventualmente in merito;
- verifica l'osservanza delle norme statutarie;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15) L'elezione alle cariche sociali è fatta a scrutinio palese.

Art. 16) L'Assemblea generale deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Anche in questo caso la convocazione viene fatta dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17) È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. Gli amministratori sono scelti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Gli amministratori procederanno poi alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario-Tesoriere.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Art 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e, inoltre, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale la proposta a cui ha aderito il Presidente della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19) Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, nessuno escluso.

Art 20) Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio Stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 21) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui un consigliere venga a mancare, il Consiglio convocherà immediatamente l'Assemblea affinché la medesima nomini un nuovo consigliere tra i soggetti sopra indicati.

Art. 22) Le cariche elettive e le cariche sociali in genere sono gratuite.

PRESIDENTE

Art. 23) La rappresentanza dell'Associazione spetta con firma libera al Presidente per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto indicato negli artt. 19, 20 e 26 del presente Statuto.

Art. 24) Al Presidente spetta, inoltre, la rappresentanza della Associazione in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 25) Il Presidente infine:

- provvede a dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- coordina l'attività del Consiglio Direttivo;
- presiede l'Assemblea degli associati.

In caso di effettiva necessità ed urgenza può prendere, di propria iniziativa, i provvedimenti opportuni, salvo l'obbligo di sottoporre il suo operato alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

VICE-PRESIDENTE

Art. 26) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, in tutte le funzioni elencate nell'articolo precedente, nel caso in cui il Presidente stesso sia assente o impedito.

SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 27) Il Segretario-Tesoriere:

- predispone gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e della Assemblea degli Associati;
- redige i verbali delle riunioni delle Assemblee degli associati e del

Consiglio Direttivo;

- raccoglie i fondi dell'Associazione;
- aggiorna i registri contabili della Segreteria generale e li tiene a disposizione degli associati che intendessero consultarli;
- provvede ai pagamenti ed alle elargizioni secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- prepara il bilancio per l'Assemblea generale, limitatamente alla gestione da lui direttamente curata.

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Art. 28) Ogni Progetto nomina, al suo interno, un Responsabile il quale, di norma, lo rappresenta nei confronti del Direttivo della Associazione. In casi eccezionali tale funzione può essere demandata ad altro componente del Progetto.

Il Responsabile cura la stesura del bilancio del proprio Progetto che presenta, a fine anno, per la formazione del bilancio generale da parte del Consiglio Direttivo.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 29) Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Di esso non possono far parte membri attuali del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del c.c.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

L'Organo di Controllo è tenuto all'adempimento di quanto previsto all'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approvano il bilancio.

Art. 30) Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO

Art. 31)

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, rimborsi derivanti da convenzioni e entrate derivanti da attività commerciali e produttive

secondarie e strumentali;

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, di valore non inferiore al minimo previsto dall'art. 22 del D.lgs. 117/2017, costituente patrimonio strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento delle attività istituzionali così come definite dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, se presente, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

VARIE

Art. 32) L'esercizio associativo è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo vaglia i bilanci dei progetti redatti come da art. 28, il bilancio della segreteria generale redatto come da art. 27 e redige il bilancio generale risultante.

Il bilancio generale redatto nei modi di Legge è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi, dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti, nonché delle spese, degli oneri e degli altri valori patrimoniali o reddituali dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali (in detta relazione si darà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore). Detto bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale

redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Oltre le scritture contabili e i bilanci obbligatori per legge, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 33) Nel deliberare l'estinzione e/o lo scioglimento della Associazione, l'Assemblea ne determinerà le motivazioni e le modalità. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 34) Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato sull'originale:

FABRIZIO SPIROLAZZI

VALERIA SPADAVECCHIA, NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale di me notaia, per gli usi consentiti dalla Legge.



Firmato digitalmente da VALERIA
SPADAVECCHIA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154